

**ISTRUZIONI OPERATIVE PER GLI INTERVENTI SULLE TARIFFE
INCENTIVANTI RELATIVE AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI**
ai sensi dell'art. 26 della Legge 116/2014 (c.d. "Legge Competitività")

Roma, 3 novembre 2014

Indice

1. Contesto normativo	3
2. Modalità di erogazione in acconto-conguaglio delle tariffe incentivanti.....	4
2.1. Destinatari del provvedimento	4
2.2. Modalità e tempistiche di erogazione delle tariffe incentivanti	4
3. Rimodulazione delle tariffe incentivanti	6
3.1. Destinatari del provvedimento	6
3.2. Modalità e tempistiche di presentazione della richiesta.....	7
3.3. Precisazioni a favore dei destinatari del provvedimento.....	8
3.3.1. Tariffe incentivanti e periodo residuo di incentivazione	8
3.3.2. Precisazioni in merito alle modalità di invio della richiesta per specifiche casistiche	9
3.3.3. Mancata comunicazione da parte dell'operatore dell'opzione prescelta	9
3.3.4. Tariffa Onnicomprensiva: alcune precisazioni.....	9
Allegato I.....	11
Allegato II	14

1. Contesto normativo

La Legge 116/2014, di conversione del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 91 (di seguito “Legge”), disciplina, all’art. 26, le modalità operative relative all’erogazione delle tariffe incentivanti dell’elettricità prodotta da impianti solari fotovoltaici riconosciute in base all’art. 7 del D.Lgs. 387/2003 e all’art. 25, comma 10, del D.Lgs. 28/2011.

In particolare, ai sensi dell’art. 26, comma 2, della Legge, il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (di seguito “GSE”) *“eroga le tariffe incentivanti con rate mensili costanti, in misura pari al 90 per cento della producibilità media annua stimata di ciascun impianto, nell’anno solare di produzione ed effettua il conguaglio, in relazione alla produzione effettiva, entro il 30 giugno dell’anno successivo”*. Le modalità operative - proposte dal GSE - sono state approvate con il Decreto 16 ottobre 2014 del Ministero dello Sviluppo Economico (*“Approvazione delle modalità operative per l'erogazione da parte del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. delle tariffe incentivanti per l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”*).

Inoltre, ai sensi dell’art. 26, comma 3, della Legge, a decorrere dal 1° gennaio 2015, la tariffa incentivante spettante ad impianti di potenza nominale incentivata superiore a 200 kW è rimodulata, a scelta del Soggetto Responsabile, sulla base di una delle seguenti opzioni:

- l’opzione a) prevede che la tariffa sia erogata *“per un periodo di 24 anni, decorrente dall’entrata in esercizio degli impianti, ed è conseguentemente ricalcolata secondo la percentuale di riduzione”* indicata nella tabella di seguito riportata:

Periodo residuo (anni)	Percentuale di riduzione dell’incentivo
12	25%
13	24%
14	22%
15	21%
16	20%
17	19%
18	18%
oltre 19	17%

Tabella 1: Percentuali di riduzione dell’incentivo per il periodo residuo (Allegato 2 - Legge 116/2014)

- l’opzione b) stabilisce che, *“fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa è rimodulata prevedendo un primo periodo di fruizione di un incentivo ridotto rispetto all’attuale e un secondo periodo di fruizione di un incentivo incrementato in ugual misura”*.

Le percentuali di rimodulazione sono state stabilite, in funzione del periodo residuo di diritto agli incentivi, con il Decreto 17 ottobre 2014 del Ministero dello

Sviluppo Economico (“Modalità per la rimodulazione delle tariffe incentivanti per l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, in attuazione dell'articolo 26, comma 3, lett. b) del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.”);

- l'opzione c) prevede che, fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa sia ridotta di una quota percentuale dell'incentivo spettante alla data del 1° gennaio 2015, per la durata residua del periodo di incentivazione, secondo le seguenti modalità:
 - riduzione del 6 per cento, per gli impianti aventi potenza nominale superiore a 200 kW e fino alla potenza nominale di 500 kW;
 - riduzione del 7 per cento, per gli impianti aventi potenza nominale superiore a 500 kW e fino alla potenza nominale di 900 kW;
 - riduzione dell'8 per cento, per gli impianti aventi potenza nominale superiore a 900 kW.

Laddove il Soggetto Responsabile non eserciti l'opzione entro i termini previsti dalla Legge, il GSE applicherà *ex lege* l'opzione di cui alla lettera c), in conformità con quanto previsto dall'art. 26, comma 3, della Legge.

Il GSE si riserva di aggiornare le presenti Istruzioni a seguito di eventuali evoluzioni normative, anche sulla base dell'esperienza acquisita nella gestione dei nuovi meccanismi, fornendo, se necessario, ulteriori indicazioni in merito.

2. Modalità di erogazione in acconto-conguaglio delle tariffe incentivanti

2.1. Destinatari del provvedimento

L'articolo 26, comma 2, è rivolto a tutti gli impianti solari fotovoltaici che beneficiano dei meccanismi di cui ai Decreti Ministeriali relativi al I, II, III, IV e V Conto Energia.

2.2. Modalità e tempistiche di erogazione delle tariffe incentivanti

Ai sensi dell'art. 26, comma 2, della Legge, il GSE eroga le tariffe incentivanti, *“con rate mensili costanti, in misura pari al 90% della producibilità media annua stimata di ciascun impianto, nell'anno solare di produzione, ed effettua il conguaglio, in relazione alla produzione effettiva, entro il 30 giugno dell'anno successivo”*.

Il DM 16 ottobre 2014 prevede che la producibilità media annua di ciascun impianto sia stimata sulla base del numero totale di ore di produzione dell'impianto riferite all'anno precedente, qualora siano disponibili le misure valide relative a tutti i mesi dell'anno precedente, oppure del numero di ore annue medie, definite in funzione della regione in cui è localizzato l'impianto, qualora non siano disponibili le misure valide riferite a tutti i mesi dell'anno precedente.

Il GSE effettuerà specifiche azioni di verifica e controllo volte a consentire la corretta erogazione delle tariffe incentivanti, attraverso la definizione di un sistema di monitoraggio che raffronti, per ciascun impianto, la produzione effettiva con la producibilità media annua stimata. L'esito di tale azione di monitoraggio consentirà al GSE di rimodulare o sospendere, ove necessario, gli acconti erogati.

I pagamenti in acconto sono effettuati, qualora sia stata superata una soglia di importo pari a 100 euro con cadenza:

- quadrimestrale per gli impianti di potenza fino a 3 kW;
- trimestrale per gli impianti di potenza superiore a 3 kW e fino a 6 kW;
- bimestrale per gli impianti di potenza superiore a 6 kW e fino a 20 kW;
- mensile per gli impianti di potenza superiore a 20 kW.

I pagamenti in acconto sono eseguiti alla fine del secondo mese successivo a quello del periodo di competenza, ovvero secondo il seguente calendario:

- per gli impianti di potenza fino a 3 kW:

Scadenza dei pagamenti	Rate di competenza del periodo:
31/03/n	ottobre n-1 – gennaio n
31/07/n	febbraio n – maggio n
30/11/n	giugno n – settembre n

Tabella 2 - Calendario dei pagamenti per gli impianti di potenza fino a 3 kW (cadenza quadrimestrale)

- per gli impianti di potenza superiore a 3 kW e fino a 6 kW:

Scadenza dei pagamenti	Rate di competenza del periodo:
31/03/n	novembre n-1 – gennaio n
30/06/n	febbraio n – aprile n
30/09/n	maggio n – luglio n
31/12/n	agosto n – ottobre n

Tabella 3 - Calendario dei pagamenti per gli impianti di potenza superiore a 3 kW e fino a 6 kW (cadenza trimestrale)

- per gli impianti di potenza superiore a 6 kW e fino a 20 kW:

Scadenza dei pagamenti	Rate di competenza del periodo:
28/02/n	novembre n-1 – dicembre n-1
30/04/n	gennaio n – febbraio n
30/06/n	marzo n – aprile n
31/08/n	maggio n – giugno n
31/10/n	luglio n – agosto n
31/12/n	settembre n – ottobre n

Tabella 4 - Calendario dei pagamenti per gli impianti di potenza superiore a 6 kW e fino a 20 kW (cadenza bimestrale)

- per gli impianti di potenza superiore a 20 kW la scadenza dei pagamenti coincide con l'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di competenza.

Nel caso in cui la scadenza del pagamento ricada in un giorno festivo, la valuta del pagamento coincide con il giorno lavorativo immediatamente successivo.

In caso di eventi in grado di condizionare la regolare erogazione dei pagamenti quali, ad esempio, la cessione del credito, i cambi di titolarità o altre modifiche dei dati anagrafici del Soggetto Responsabile, i pagamenti saranno effettuati con tempistiche compatibili con un'efficace e rapida gestione degli eventi sopraindicati.

Il pagamento del conguaglio viene effettuato, laddove sia stata superata una soglia di importo pari a 100 euro, con riferimento alle competenze degli anni precedenti, entro 60 giorni dal mese di ricezione delle misure (relative alla produzione di energia nell'anno precedente rispetto all'anno di erogazione del conguaglio) e, comunque, entro il 30 giugno di ogni anno.

Nel caso in cui non sia raggiunta la soglia di 100 euro, il conguaglio viene erogato dal GSE contestualmente al successivo acconto previsto (qualora la somma degli importi spettanti sia superiore alla soglia prevista). In caso di conguaglio negativo, il GSE avvia tutte le azioni necessarie al recupero degli importi non dovuti e alla corretta imputazione dei successivi acconti.

Le nuove tempistiche e modalità di erogazione delle tariffe incentivanti saranno rese operative dal GSE a partire dalla rata di acconto di competenza del mese di gennaio del 2015, per tener conto dei tempi di adeguamento dei sistemi informatici del GSE, come previsto dal Decreto Ministeriale 16 ottobre 2014, nonché per operare in un contesto stabile in termini di allineamento alle tempistiche e agli adempimenti previsti dalle disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 26 della Legge.

3. Rimodulazione delle tariffe incentivanti

3.1. Destinatari del provvedimento

L'art. 26, commi 3 e 4, si applica a tutti i Soggetti Responsabili¹ di impianti che beneficiano dei meccanismi incentivanti di cui ai Decreti Ministeriali relativi al I, II, III, IV e V Conto Energia, di potenza nominale incentivata superiore a 200 kW.

Qualora un impianto sia costituito da più sezioni (impianti multisezione o che siano stati oggetto di interventi di potenziamento), ai fini del calcolo della soglia di potenza, deve essere considerata la somma delle potenze nominali, riportate nelle convenzioni in essere, delle singole sezioni incentivate.

¹ Il Soggetto Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto è colui che ha la facoltà di richiedere e ottenere le tariffe incentivanti.

L'opzione deve essere esercitata dal Soggetto Responsabile per ogni convenzione relativa a ciascuna sezione incentivata. È, pertanto, possibile selezionare una diversa opzione per ciascuna sezione del medesimo impianto.

3.2. Modalità e tempistiche di presentazione della richiesta

Il Soggetto Responsabile di ciascuna convenzione deve effettuare la selezione dell'opzione entro il 30 novembre 2014.

A tal fine, il Soggetto dovrà accedere al Portale GSE, indicare l'opzione desiderata, stampare l'apposita "Dichiarazione per l'esercizio del diritto di opzione" (cfr. Allegato II), firmarla e caricarla sul Portale, unitamente al proprio documento d'identità in corso di validità.

Qualora il Soggetto Responsabile, successivamente all'invio della richiesta, volesse modificare la scelta effettuata, potrà, esclusivamente entro i termini stabiliti, annullare la richiesta già trasmessa, presentandone una nuova. Il Soggetto Responsabile dovrà nuovamente accedere all'applicazione e ripetere, dunque, le operazioni descritte, selezionando la comunicazione di cui si richiede l'annullamento.

La nuova richiesta, inviata in sostituzione della precedente, sarà la sola ad essere considerata valida dal GSE ai fini dell'esercizio del diritto di opzione.

In ragione della natura telematica della procedura, le richieste, le integrazioni e/o le modifiche trasmesse dal Soggetto Responsabile attraverso canali di comunicazione alternativi al Portale (ad esempio, posta, fax, PEC etc.), seppure durante il periodo di apertura dello stesso, sono inammissibili e non saranno, dunque, tenute in considerazione.

Il GSE, inoltre, non considererà valide eventuali integrazioni e/o modifiche pervenute successivamente al 30 novembre 2014.

In caso di individuazione da parte del GSE di anomalie formali (quali, ad esempio, la mancata sottoscrizione della richiesta, il mancato invio della copia del documento d'identità, l'invio di un documento di identità non leggibile etc.), il Soggetto Responsabile potrà, esclusivamente previa richiesta del GSE, integrare la documentazione trasmessa, senza avere facoltà di variare, tuttavia, l'opzione selezionata, vista anche la possibilità, riconosciuta al Soggetto Responsabile, di rettificare l'opzione, laddove ritenuto necessario, entro e non oltre il 30 novembre 2014.

Si raccomanda, dunque, la massima attenzione nella compilazione della Dichiarazione, il cui facsimile è allegato, come indicato in precedenza, alle presenti Istruzioni operative, e nella scelta dell'opzione.

Al Soggetto Responsabile sarà concesso un termine di 15 giorni, a partire dalla ricezione della richiesta del GSE, per fornire le integrazioni necessarie. Qualora il Soggetto Responsabile non dovesse trasmettere le integrazioni entro il termine previsto, il GSE applicherà l'opzione di cui alla lettera c).

In ciascuno dei casi indicati (primo invio, integrazioni, annullamento e sostituzione) il GSE trasmetterà, per via telematica (Portale), una notifica di avvenuta ricezione della documentazione inviata.

Effettuati i dovuti controlli, si renderà disponibile sul Portale l'*addendum* alla Convenzione (di seguito "*addendum*") - recante l'opzione selezionata - che ne costituisce parte integrante.

Per completezza si precisa che l'*addendum* sarà generato anche nei casi in cui il Soggetto Responsabile non abbia esercitato il diritto di opzione. In tal caso, in conformità con quanto previsto dall'art. 26, comma 3, della Legge, il GSE applicherà l'opzione c).

3.3. Precisazioni a favore dei destinatari del provvedimento

3.3.1. Tariffe incentivanti e periodo residuo di incentivazione

L'opzione di rimodulazione selezionata sarà applicata alla tariffa, comprensiva di eventuali premi, spettante al 1° gennaio 2015.

La tariffa rimodulata sarà applicata all'energia incentivata di competenza, a partire dal 1° gennaio 2015. In caso di eventuali rettifiche di misura relative agli anni precedenti, queste ultime saranno regolate con la tariffa non rimodulata.

Si precisa che, qualora siano disposti, durante il periodo di incentivazione, eventuali periodi di fermo a seguito di problematiche connesse alla sicurezza della rete oppure a condizioni di emergenza della stessa, l'incentivo spettante nel periodo sopraindicato sarà riconosciuto al termine del periodo di incentivazione (20 o 24 anni) e sarà calcolato considerando la tariffa spettante nel periodo in cui è stato disposto il fermo.

Con particolare riferimento alla lettera a) dell'art. 26, comma 3, della Legge, si precisa quanto segue:

- la data di fine incentivazione prevista dalla convenzione in essere sarà posticipata di quattro anni;
- per il calcolo del periodo residuo si farà riferimento alla differenza tra l'anno solare in cui termina il periodo di incentivazione e l'anno 2015;
- alle convenzioni che prevedono quale data di fine incentivazione gli anni 2026 o 2027 verrà applicata la riduzione della tariffa incentivante definita per il periodo residuo di 12 anni (25%). Alle convenzioni il cui periodo di incentivazione termina a partire dall'anno 2034 verrà, invece, applicata la percentuale di riduzione pari al 17%.

Relativamente, invece, alla lettera b) del medesimo comma, si precisa che la tariffa sarà corrisposta tenendo conto delle percentuali di rimodulazione previste nel DM 17 ottobre 2014. Si riportano nell'Allegato I i fattori moltiplicativi da applicare alla tariffa incentivante,

comprensiva di eventuali premi, spettante al 1° gennaio 2015, per il calcolo dell'incentivo rimodulato in funzione del periodo residuo di diritto agli incentivi, espresso in anni e mesi.

Per quanto concerne, infine, la lettera c), in caso di impianti costituiti da più sezioni, sarà considerata la somma delle potenze nominali delle singole sezioni incentivate al momento della scelta dell'opzione, anche nel caso di interventi di potenziamento.

3.3.2. Precisazioni in merito alle modalità di invio della richiesta per specifiche casistiche

- **Cambi di titolarità²**: per quanto concerne gli impianti per cui la valutazione del GSE afferente alla richiesta di cambio di titolarità sia, alla data del 31 ottobre 2014, ancora in corso, la selezione dell'opzione potrà essere effettuata, esclusivamente entro 30 giorni dalla relativa comunicazione, dal Soggetto che, all'esito dell'istruttoria, risulti titolare dell'impianto;
- **procedimento di ammissione agli incentivi non ancora concluso alla data del 31 ottobre 2014**: per gli impianti il cui procedimento di ammissione è in corso la scelta dell'opzione dovrà essere effettuata entro 30 giorni dall'attivazione della convenzione;
- **convenzione non ancora attiva alla data del 31 ottobre 2014**: per gli impianti ammessi agli incentivi la cui convenzione non è ancora attiva l'opzione dovrà essere selezionata entro 30 giorni dall'attivazione;
- **cessione del credito³**: la selezione dell'opzione dovrà, comunque, essere effettuata dal Soggetto Responsabile dell'impianto entro il 30 novembre 2014.

3.3.3. Mancata comunicazione da parte dell'operatore dell'opzione prescelta

In caso di mancata comunicazione dell'opzione da parte del Soggetto Responsabile entro i termini indicati, il GSE applica l'opzione di cui alla lettera c) dell'art. 26, comma 3, della Legge.

3.3.4. Tariffa Onnicomprensiva: alcune precisazioni

Ai sensi dell'art. 26, comma 4, della Legge, per gli impianti che aderiscono al meccanismo della Tariffa Onnicomprensiva erogata ai sensi del DM 5 maggio 2011 e del DM 5 luglio 2012, le riduzioni indicate al comma 3 dell'art. 26 della Legge si applicano alla sola componente incentivante, calcolata come la differenza, qualora positiva, tra la tariffa onnicomprensiva di cui all'Allegato 5 del DM 5 maggio 2011 e agli Allegati 5, 6 e 7 del DM

² Per "cambio di titolarità" si intende qualsiasi situazione o evento che comporti una variazione del Soggetto Responsabile (tra cui, ad esempio, fusione, cessione di azienda, conferimento di azienda o di ramo d'azienda, affitto di azienda o di ramo d'azienda, cessione del diritto di superficie ed impianto, scissione, vendita di immobile comprensivo di impianto connesso, vendita di impianto etc.).

³ Tale processo consiste nella cessione dei crediti derivanti dall'ammissione alle tariffe incentivanti e consente al Soggetto Responsabile di trasferire la titolarità dei crediti vantati verso il GSE nei confronti di un Soggetto Cessionario.

5 luglio 2012 e il prezzo zonale orario. Le riduzioni si applicano, altresì, all'eventuale tariffa premio per l'autoconsumo e agli ulteriori premi riconosciuti.

Allegato I

Articolo 26, comma 3, lettera b): le tabelle dei fattori moltiplicativi

Ai sensi dell'art.1, comma 3, del DM 17 ottobre 2014, si riportano di seguito i fattori moltiplicativi da applicare alla tariffa incentivante, comprensiva di eventuali premi, spettante al 1° gennaio 2015, per il calcolo dell'incentivo rimodulato in funzione del periodo residuo di diritto agli incentivi, espresso in anni e mesi.

Si precisa che, a differenza delle opzioni di cui alle lettere a) e c) del comma 3, dell'art. 26 della Legge, tali percentuali rappresentano i fattori moltiplicativi da applicare alla tariffa incentivante e non le percentuali di riduzione.

Anni residui: 11

a (anni residui)	m (mesi residui)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
11	0	68,61%	68,61%	68,61%	68,61%	68,61%	100,00%	131,39%	131,39%	131,39%	131,39%	131,39%	100,00%									
11	1	69,02%	69,02%	69,02%	69,02%	69,02%	100,00%	130,98%	130,98%	130,98%	130,98%	130,98%	100,00%									
11	2	69,44%	69,44%	69,44%	69,44%	69,44%	100,00%	130,56%	130,56%	130,56%	130,56%	130,56%	100,00%									
11	3	69,85%	69,85%	69,85%	69,85%	69,85%	100,00%	130,15%	130,15%	130,15%	130,15%	130,15%	100,00%									
11	4	70,26%	70,26%	70,26%	70,26%	70,26%	100,00%	129,74%	129,74%	129,74%	129,74%	129,74%	100,00%									
11	5	70,68%	70,68%	70,68%	70,68%	70,68%	100,00%	129,32%	129,32%	129,32%	129,32%	129,32%	100,00%									
11	6	71,09%	71,09%	71,09%	71,09%	71,09%	100,00%	128,91%	128,91%	128,91%	128,91%	128,91%	100,00%									
11	7	71,50%	71,50%	71,50%	71,50%	71,50%	100,00%	128,50%	128,50%	128,50%	128,50%	128,50%	100,00%									
11	8	71,92%	71,92%	71,92%	71,92%	71,92%	100,00%	128,08%	128,08%	128,08%	128,08%	128,08%	100,00%									
11	9	72,33%	72,33%	72,33%	72,33%	72,33%	100,00%	127,67%	127,67%	127,67%	127,67%	127,67%	100,00%									
11	10	72,74%	72,74%	72,74%	72,74%	72,74%	100,00%	127,26%	127,26%	127,26%	127,26%	127,26%	100,00%									
11	11	73,16%	73,16%	73,16%	73,16%	73,16%	100,00%	126,84%	126,84%	126,84%	126,84%	126,84%	100,00%									

Tabella 5 – Fattori moltiplicativi da applicare alle convenzioni con data di fine incentivazione nel periodo gennaio 2026 – dicembre 2026

Anni residui: 12

a (anni residui)	m (mesi residui)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
12	0	73,57%	73,57%	73,57%	73,57%	73,57%	91,19%	108,81%	126,43%	126,43%	126,43%	126,43%	126,43%	100,00%								
12	1	73,89%	73,89%	73,89%	73,89%	73,89%	91,30%	108,70%	126,11%	126,11%	126,11%	126,11%	126,11%	100,00%								
12	2	74,21%	74,21%	74,21%	74,21%	74,21%	91,40%	108,60%	125,79%	125,79%	125,79%	125,79%	125,79%	100,00%								
12	3	74,53%	74,53%	74,53%	74,53%	74,53%	91,51%	108,49%	125,47%	125,47%	125,47%	125,47%	125,47%	100,00%								
12	4	74,85%	74,85%	74,85%	74,85%	74,85%	91,62%	108,38%	125,15%	125,15%	125,15%	125,15%	125,15%	100,00%								
12	5	75,17%	75,17%	75,17%	75,17%	75,17%	91,72%	108,28%	124,83%	124,83%	124,83%	124,83%	124,83%	100,00%								
12	6	75,49%	75,49%	75,49%	75,49%	75,49%	91,83%	108,17%	124,51%	124,51%	124,51%	124,51%	124,51%	100,00%								
12	7	75,81%	75,81%	75,81%	75,81%	75,81%	91,94%	108,06%	124,19%	124,19%	124,19%	124,19%	124,19%	100,00%								
12	8	76,13%	76,13%	76,13%	76,13%	76,13%	92,04%	107,96%	123,87%	123,87%	123,87%	123,87%	123,87%	100,00%								
12	9	76,45%	76,45%	76,45%	76,45%	76,45%	92,15%	107,85%	123,55%	123,55%	123,55%	123,55%	123,55%	100,00%								
12	10	76,77%	76,77%	76,77%	76,77%	76,77%	92,26%	107,74%	123,23%	123,23%	123,23%	123,23%	123,23%	100,00%								
12	11	77,09%	77,09%	77,09%	77,09%	77,09%	92,36%	107,64%	122,91%	122,91%	122,91%	122,91%	122,91%	100,00%								

Tabella 6 – Fattori moltiplicativi da applicare alle convenzioni con data di fine incentivazione nel periodo gennaio 2027 – dicembre 2027

Anni residui: 13

a (anni residui)	m (mesi residui)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
13	0	77,41%	77,41%	77,41%	77,41%	77,41%	88,71%	100,00%	111,30%	122,59%	122,59%	122,59%	122,59%	100,00%								
13	1	77,66%	77,66%	77,66%	77,66%	77,66%	88,83%	100,00%	111,17%	122,34%	122,34%	122,34%	122,34%	100,00%								
13	2	77,92%	77,92%	77,92%	77,92%	77,92%	88,96%	100,00%	111,04%	122,08%	122,08%	122,08%	122,08%	100,00%								
13	3	78,17%	78,17%	78,17%	78,17%	78,17%	89,09%	100,00%	110,91%	121,83%	121,83%	121,83%	121,83%	100,00%								
13	4	78,43%	78,43%	78,43%	78,43%	78,43%	89,21%	100,00%	110,79%	121,57%	121,57%	121,57%	121,57%	100,00%								
13	5	78,68%	78,68%	78,68%	78,68%	78,68%	89,34%	100,00%	110,66%	121,32%	121,32%	121,32%	121,32%	100,00%								
13	6	78,94%	78,94%	78,94%	78,94%	78,94%	89,47%	100,00%	110,53%	121,07%	121,07%	121,07%	121,07%	100,00%								
13	7	79,19%	79,19%	79,19%	79,19%	79,19%	89,59%	100,00%	110,41%	120,81%	120,81%	120,81%	120,81%	100,00%								
13	8	79,44%	79,44%	79,44%	79,44%	79,44%	89,72%	100,00%	110,28%	120,56%	120,56%	120,56%	120,56%	100,00%								
13	9	79,70%	79,70%	79,70%	79,70%	79,70%	89,85%	100,00%	110,15%	120,30%	120,30%	120,30%	120,30%	100,00%								
13	10	79,95%	79,95%	79,95%	79,95%	79,95%	89,98%	100,00%	110,02%	120,05%	120,05%	120,05%	120,05%	100,00%								
13	11	80,21%	80,21%	80,21%	80,21%	80,21%	90,10%	100,00%	109,90%	119,79%	119,79%	119,79%	119,79%	100,00%								

Tabella 7 – Fattori moltiplicativi da applicare alle convenzioni con data di fine incentivazione nel periodo gennaio 2028 – dicembre 2028

Anni residui: 14

a (anni residui)	m (mesi residui)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
14	0	80,46%	80,46%	80,46%	80,46%	80,46%	88,28%	96,09%	103,91%	111,72%	119,54%	119,54%	119,54%	119,54%	119,54%	100,00%						
14	1	80,67%	80,67%	80,67%	80,67%	80,67%	88,40%	96,13%	103,87%	111,60%	119,34%	119,34%	119,34%	119,34%	119,34%	100,00%						
14	2	80,87%	80,87%	80,87%	80,87%	80,87%	88,52%	96,17%	103,83%	111,48%	119,13%	119,13%	119,13%	119,13%	119,13%	100,00%						
14	3	81,08%	81,08%	81,08%	81,08%	81,08%	88,65%	96,22%	103,79%	111,36%	118,93%	118,93%	118,93%	118,93%	118,93%	100,00%						
14	4	81,28%	81,28%	81,28%	81,28%	81,28%	88,77%	96,26%	103,74%	111,23%	118,72%	118,72%	118,72%	118,72%	118,72%	100,00%						
14	5	81,49%	81,49%	81,49%	81,49%	81,49%	88,89%	96,30%	103,70%	111,11%	118,52%	118,52%	118,52%	118,52%	118,52%	100,00%						
14	6	81,69%	81,69%	81,69%	81,69%	81,69%	89,01%	96,34%	103,66%	110,99%	118,31%	118,31%	118,31%	118,31%	118,31%	100,00%						
14	7	81,90%	81,90%	81,90%	81,90%	81,90%	89,14%	96,38%	103,62%	110,86%	118,11%	118,11%	118,11%	118,11%	118,11%	100,00%						
14	8	82,10%	82,10%	82,10%	82,10%	82,10%	89,26%	96,42%	103,58%	110,74%	117,90%	117,90%	117,90%	117,90%	117,90%	100,00%						
14	9	82,31%	82,31%	82,31%	82,31%	82,31%	89,38%	96,46%	103,54%	110,62%	117,70%	117,70%	117,70%	117,70%	117,70%	100,00%						
14	10	82,51%	82,51%	82,51%	82,51%	82,51%	89,51%	96,50%	103,50%	110,49%	117,49%	117,49%	117,49%	117,49%	117,49%	100,00%						
14	11	82,72%	82,72%	82,72%	82,72%	82,72%	89,63%	96,54%	103,46%	110,37%	117,29%	117,29%	117,29%	117,29%	117,29%	100,00%						

Tabella 8 – Fattori moltiplicativi da applicare alle convenzioni con data di fine incentivazione nel periodo gennaio 2029 – dicembre 2029

Anni residui: 15

a (anni residui)	m (mesi residui)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
15	0	82,92%	82,92%	82,92%	82,92%	82,92%	88,61%	94,31%	100,00%	105,69%	111,39%	117,08%	117,08%	117,08%	117,08%	100,00%						
15	1	83,09%	83,09%	83,09%	83,09%	83,09%	88,73%	94,36%	100,00%	105,64%	111,27%	116,91%	116,91%	116,91%	116,91%	100,00%						
15	2	83,26%	83,26%	83,26%	83,26%	83,26%	88,84%	94,42%	100,00%	105,58%	111,16%	116,74%	116,74%	116,74%	116,74%	100,00%						
15	3	83,43%	83,43%	83,43%	83,43%	83,43%	88,95%	94,48%	100,00%	105,52%	111,05%	116,57%	116,57%	116,57%	116,57%	100,00%						
15	4	83,60%	83,60%	83,60%	83,60%	83,60%	89,06%	94,53%	100,00%	105,47%	110,94%	116,40%	116,40%	116,40%	116,40%	100,00%						
15	5	83,77%	83,77%	83,77%	83,77%	83,77%	89,18%	94,59%	100,00%	105,41%	110,82%	116,23%	116,23%	116,23%	116,23%	100,00%						
15	6	83,94%	83,94%	83,94%	83,94%	83,94%	89,29%	94,65%	100,00%	105,36%	110,71%	116,07%	116,07%	116,07%	116,07%	100,00%						
15	7	84,10%	84,10%	84,10%	84,10%	84,10%	89,40%	94,70%	100,00%	105,30%	110,60%	115,90%	115,90%	115,90%	115,90%	100,00%						
15	8	84,27%	84,27%	84,27%	84,27%	84,27%	89,52%	94,76%	100,00%	105,24%	110,48%	115,73%	115,73%	115,73%	115,73%	100,00%						
15	9	84,44%	84,44%	84,44%	84,44%	84,44%	89,63%	94,81%	100,00%	105,19%	110,37%	115,56%	115,56%	115,56%	115,56%	100,00%						
15	10	84,61%	84,61%	84,61%	84,61%	84,61%	89,74%	94,87%	100,00%	105,13%	110,26%	115,39%	115,39%	115,39%	115,39%	100,00%						
15	11	84,78%	84,78%	84,78%	84,78%	84,78%	89,85%	94,93%	100,00%	105,07%	110,15%	115,22%	115,22%	115,22%	115,22%	100,00%						

Tabella 9 – Fattori moltiplicativi da applicare alle convenzioni con data di fine incentivazione nel periodo gennaio 2030 – dicembre 2030

Anni residui: 16

a (anni residui)	m (mesi residui)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
16	0	84,95%	84,95%	84,95%	84,95%	84,95%	89,25%	93,55%	97,85%	102,15%	106,45%	110,75%	115,05%	115,05%	115,05%	115,05%	115,05%	100,00%				
16	1	85,09%	85,09%	85,09%	85,09%	85,09%	89,35%	93,61%	97,87%	102,13%	106,39%	110,65%	114,91%	114,91%	114,91%	114,91%	114,91%	100,00%				
16	2	85,23%	85,23%	85,23%	85,23%	85,23%	89,45%	93,67%	97,89%	102,11%	106,33%	110,55%	114,77%	114,77%	114,77%	114,77%	114,77%	100,00%				
16	3	85,37%	85,37%	85,37%	85,37%	85,37%	89,55%	93,73%	97,91%	102,09%	106,27%	110,45%	114,63%	114,63%	114,63%	114,63%	114,63%	100,00%				
16	4	85,51%	85,51%	85,51%	85,51%	85,51%	89,65%	93,79%	97,93%	102,07%	106,21%	110,35%	114,49%	114,49%	114,49%	114,49%	114,49%	100,00%				
16	5	85,65%	85,65%	85,65%	85,65%	85,65%	89,75%	93,85%	97,95%	102,05%	106,15%	110,25%	114,35%	114,35%	114,35%	114,35%	114,35%	100,00%				
16	6	85,79%	85,79%	85,79%	85,79%	85,79%	89,85%	93,91%	97,97%	102,03%	106,09%	110,15%	114,21%	114,21%	114,21%	114,21%	114,21%	100,00%				
16	7	85,93%	85,93%	85,93%	85,93%	85,93%	89,95%	93,97%	97,99%	102,01%	106,03%	110,05%	114,07%	114,07%	114,07%	114,07%	114,07%	100,00%				
16	8	86,07%	86,07%	86,07%	86,07%	86,07%	90,05%	94,03%	98,01%	101,99%	105,97%	109,95%	113,93%	113,93%	113,93%	113,93%	100,00%					
16	9	86,21%	86,21%	86,21%	86,21%	86,21%	90,15%	94,09%	98,03%	101,97%	105,91%	109,85%	113,79%	113,79%	113,79%	113,79%	100,00%					
16	10	86,35%	86,35%	86,35%	86,35%	86,35%	90,25%	94,15%	98,05%	101,95%	105,85%	109,75%	113,65%	113,65%	113,65%	113,65%	113,65%	100,00%				
16	11	86,49%	86,49%	86,49%	86,49%	86,49%	90,35%	94,21%	98,07%	101,93%	105,79%	109,65%	113,51%	113,51%	113,51%	113,51%	100,00%					

Tabella 10 – Fattori moltiplicativi da applicare alle convenzioni con data di fine incentivazione nel periodo gennaio 2031 – dicembre 2031

Anni residui: 17

a (anni residui)	m (mesi residui)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
17	0	86,63%	86,63%	86,63%	86,63%	86,63%	89,97%	93,32%	96,66%	100,00%	103,34%	106,69%	110,03%	113,37%	113,37%	113,37%	113,37%	113,37%	100,00%			
17	1	86,75%	86,75%	86,75%	86,75%	86,75%	90,06%	93,37%	96,69%	100,00%	103,31%	106,63%	109,94%	113,25%	113,25%	113,25%	113,25%	113,25%	100,00%			
17	2	86,87%	86,87%	86,87%	86,87%	86,87%	90,15%	93,43%	96,72%	100,00%	103,28%	106,57%	109,85%	113,13%	113,13%	113,13%	113,13%	113,13%	100,00%			
17	3	86,99%	86,99%	86,99%	86,99%	86,99%	90,24%	93,49%	96,75%	100,00%	103,25%	106,51%	109,76%	113,02%	113,02%	113,02%	113,02%	113,02%	100,00%			
17	4	87,10%	87,10%	87,10%	87,10%	87,10%	90,33%	93,55%	96,78%	100,00%	103,22%	106,45%	109,67%	112,90%	112,90%	112,90%	112,90%	112,90%	100,00%			
17	5	87,22%	87,22%	87,22%	87,22%	87,22%	90,42%	93,61%	96,81%	100,00%	103,19%	106,39%	109,58%	112,78%	112,78%	112,78%	112,78%	112,78%	100,00%			
17	6	87,34%	87,34%	87,34%	87,34%	87,34%	90,51%	93,67%	96,84%	100,00%	103,17%	106,33%	109,50%	112,66%	112,66%	112,66%	112,66%	112,66%	100,00%			
17	7	87,46%	87,46%	87,46%	87,46%	87,46%	90,59%	93,73%	96,86%	100,00%	103,14%	106,27%	109,41%	112,54%	112,54%	112,54%	112,54%	112,54%	100,00%			
17	8	87,58%	87,58%	87,58%	87,58%	87,58%	90,68%	93,79%	96,89%	100,00%	103,11%	106,21%	109,32%	112,42%	112,42%	112,42%	112,42%	112,42%	100,00%			
17	9	87,70%	87,70%	87,70%	87,70%	87,70%	90,77%	93,85%	96,92%	100,00%	103,08%	106,15%	109,23%	112,31%	112,31%	112,31%	112,31%	112,31%	100,00%			
17	10	87,81%	87,81%	87,81%	87,81%	87,81%	90,86%	93,91%	96,95%	100,00%	103,05%	106,09%	109,14%	112,19%	112,19%	112,19%	112,19%	112,19%	100,00%			
17	11	87,93%	87,93%	87,93%	87,93%	87,93%	90,95%	93,97%	96,98%	100,00%	103,02%	106,03%	109,05%	112,07%	112,07%	112,07%	112,07%	112,07%	100,00%			

Tabella 11 – Fattori moltiplicativi da applicare alle convenzioni con data di fine incentivazione nel periodo gennaio 2032 – dicembre 2032

Anni residui: 18

a (anni residui)	m (mesi residui)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
18	0	88,05%	88,05%	88,05%	88,05%	88,05%	90,71%	93,36%	96,02%	98,67%	101,33%	103,98%	106,64%	109,29%	111,95%	111,95%	111,95%	111,95%	111,95%	111,95%	100,00%		
18	1	88,15%	88,15%	88,15%	88,15%	88,15%	90,78%	93,42%	96,05%	98,68%	101,32%	103,95%	106,58%	109,22%	111,85%	111,85%	111,85%	111,85%	111,85%	111,85%	100,00%		
18	2	88,25%	88,25%	88,25%	88,25%	88,25%	90,86%	93,47%	96,08%	98,69%	101,31%	103,92%	106,53%	109,14%	111,75%	111,75%	111,75%	111,75%	111,75%	111,75%	100,00%		
18	3	88,35%	88,35%	88,35%	88,35%	88,35%	90,94%	93,53%	96,12%	98,71%	101,29%	103,88%	106,47%	109,06%	111,65%	111,65%	111,65%	111,65%	111,65%	111,65%	100,00%		
18	4	88,45%	88,45%	88,45%	88,45%	88,45%	91,02%	93,59%	96,15%	98,72%	101,28%	103,85%	106,41%	108,98%	111,55%	111,55%	111,55%	111,55%	111,55%	111,55%	100,00%		
18	5	88,55%	88,55%	88,55%	88,55%	88,55%	91,10%	93,64%	96,18%	98,73%	101,27%	103,82%	106,36%	108,90%	111,45%	111,45%	111,45%	111,45%	111,45%	111,45%	100,00%		
18	6	88,66%	88,66%	88,66%	88,66%	88,66%	91,18%	93,70%	96,22%	98,74%	101,26%	103,78%	106,30%	108,82%	111,35%	111,35%	111,35%	111,35%	111,35%	111,35%	100,00%		
18	7	88,76%	88,76%	88,76%	88,76%	88,76%	91,25%	93,75%	96,25%	98,75%	101,25%	103,75%	106,25%	108,75%	111,24%	111,24%	111,24%	111,24%	111,24%	111,24%	100,00%		
18	8	88,86%	88,86%	88,86%	88,86%	88,86%	91,33%	93,81%	96,29%	98,76%	101,24%	103,71%	106,19%	108,67%	111,14%	111,14%	111,14%	111,14%	111,14%	111,14%	100,00%		
18	9	88,96%	88,96%	88,96%	88,96%	88,96%	91,41%	93,87%	96,32%	98,77%	101,23%	103,68%	106,13%	108,59%	111,04%	111,04%	111,04%	111,04%	111,04%	111,04%	100,00%		
18	10	89,06%	89,06%	89,06%	89,06%	89,06%	91,49%	93,92%	96,35%	98,78%	101,22%	103,65%	106,08%	108,51%	110,94%	110,94%	110,94%	110,94%	110,94%	110,94%	100,00%		
18	11	89,16%	89,16%	89,16%	89,16%	89,16%	91,57%	93,98%	96,39%	98,80%	101,20%	103,61%	106,02%	108,43%	110,84%	110,84%	110,84%	110,84%	110,84%	110,84%	100,00%		

Tabella 12 – Fattori moltiplicativi da applicare alle convenzioni con data di fine incentivazione nel periodo gennaio 2033 – dicembre 2033

Anni residui: 19 e oltre

a (anni residui)	m (mesi residui)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
19	0	89,26%	89,26%	89,26%	89,26%	89,26%	91,41%	93,56%	95,70%	97,85%	100,00%	102,15%	104,30%	106,44%	108,59%	110,74%	110,74%	110,74%	110,74%	110,74%	100,00%		
19	1	89,35%	89,35%	89,35%	89,35%	89,35%	91,48%	93,61%	95,74%	97,87%	100,00%	102,13%	104,26%	106,39%	108,52%	110,65%	110,65%	110,65%	110,65%	110,65%	100,00%		
19	2	89,43%	89,43%	89,43%	89,43%	89,43%	91,55%	93,66%	95,77%	97,89%	100,00%	102,11%	104,23%	106,34%	108,45%	110,57%	110,57%	110,57%	110,57%	110,57%	100,00%		
19	3	89,52%	89,52%	89,52%	89,52%	89,52%	91,62%	93,71%	95,81%	97,90%	100,00%	102,10%	104,19%	106,29%	108,38%	110,48%	110,48%	110,48%	110,48%	110,48%	100,00%		
19	4	89,61%	89,61%	89,61%	89,61%	89,61%	91,69%	93,76%	95,84%	97,92%	100,00%	102,08%	104,16%	106,24%	108,31%	110,39%	110,39%	110,39%	110,39%	110,39%	100,00%		
19	5	89,69%	89,69%	89,69%	89,69%	89,69%	91,75%	93,82%	95,88%	97,94%	100,00%	102,06%	104,12%	106,18%	108,25%	110,31%	110,31%	110,31%	110,31%	110,31%	100,00%		
19	6	89,78%	89,78%	89,78%	89,78%	89,78%	91,82%	93,87%	95,91%	97,96%	100,00%	102,04%	104,09%	106,13%	108,18%	110,22%	110,22%	110,22%	110,22%	110,22%	100,00%		
19	7	89,87%	89,87%	89,87%	89,87%	89,87%	91,89%	93,92%	95,95%	97,97%	100,00%	102,03%	104,05%	106,08%	108,11%	110,13%	110,13%	110,13%	110,13%	110,13%	100,00%		
19	8	89,95%	89,95%	89,95%	89,95%	89,95%	91,96%	93,97%	95,98%	97,99%	100,00%	102,01%	104,02%	106,03%	108,04%	110,05%	110,05%	110,05%	110,05%	110,05%	100,00%		
19	9	90,04%	90,04%	90,04%	90,04%	90,04%	92,03%	94,02%	96,02%	98,01%	100,00%	101,99%	103,98%	105,98%	107,97%	109,96%	109,96%	109,96%	109,96%	109,96%	100,00%		
19	10	90,13%	90,13%	90,13%	90,13%	90,13%	92,10%	94,08%	96,05%	98,03%	100,00%	101,97%	103,95%	105,92%	107,90%	109,87%	109,87%	109,87%	109,87%	109,87%	100,00%		
19	11	90,21%	90,21%	90,21%	90,21%	90,21%	92,17%	94,13%	96,09%	98,04%	100,00%	101,96%	103,91%	105,87%	107,83%	109,79%	109,79%	109,79%	109,79%	109,79%	100,00%		
20	0	90,30%	90,30%	90,30%	90,30%	90,30%	92,06%	93,83%	95,59%	97,35%	99,12%	100,88%	102,65%	104,41%	106,17%	107,94%	109,70%	109,70%	109,70%	109,70%	100,00%		

Tabella 13 – Fattori moltiplicativi da applicare alle convenzioni con data di fine incentivazione nel periodo gennaio 2034 – gennaio 2035

Allegato II

Facsimile della “Dichiarazione per l’esercizio del diritto di opzione”

Numero pratica GSE: Codice Convenzione: Codice Dichiarazione:.....

Dichiarazione per l’esercizio del diritto di opzione di cui all’articolo 26, comma 3, del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 91, così come convertito con Legge dell’11 agosto 2014, n. 116

[da compilare se il Soggetto Responsabile è una persona fisica]

Il sottoscritto....., nato a....., il, residente a,
in via, CAP, Comune, Provincia,
Codice Fiscale, eventuale partita IVA....., in qualità di
oggetto della presente dichiarazione,

[da compilare se il Soggetto Responsabile è una persona giuridica]

Il sottoscritto....., nato a....., il, residente a,
in via, CAP....., Comune, Provincia, in qualità di legale rappresentante
del/della..... (nome della Società), ubicato/a in via....., CAP.....,
Comune....., Provincia....., Codice Fiscale, Partita IVA.....,

consapevole delle sanzioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, in caso di dichiarazioni false o mendaci o di invio di dati o documenti non veritieri,

DICHIARA:

- di aver preso visione delle condizioni previste dall’art. 26, comma 3, del Decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91 così come convertito con Legge dell’11 agosto 2014, n. 116 (di seguito Legge) e nelle “*Istruzioni Operative per gli interventi sulle tariffe incentivanti relative agli impianti fotovoltaici*” pubblicate dal GSE (di seguito Istruzioni Operative);
- di essere consapevole che l’opzione di rimodulazione selezionata ai sensi dell’art. 26, comma 3, della Legge sarà applicata alla tariffa spettante al 1° gennaio 2015 comprensiva di eventuali premi e che la nuova tariffa sarà applicata all’energia incentivata a partire dal 1° gennaio 2015;
- di essere consapevole che l’opzione prescelta con la presente dichiarazione non è modificabile oltre i termini di presentazione previsti nelle suddette Istruzioni operative;
- [SOLO IN CASO DI CESSIONE DEL CREDITO] di aver informato dell’opzione prescelta il soggetto cessionario il quale è consapevole degli effetti che la stessa comporta in termini di durata e di entità dell’importo ceduto.

e opta per la rimodulazione della tariffa di cui:

[A]

alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 26 della Legge, dichiarando, altresì, di essere consapevole che, a far data dal 1° gennaio 2015, la tariffa, ricalcolata secondo la percentuale di riduzione indicata nella tabella di cui all’Allegato 2 alla Legge, è riconosciuta per un periodo di 24 anni, posticipando di 4 anni la data di fine incentivo già prevista dalla convenzione in essere;

[B]

alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 26 della Legge dichiarando, altresì, di essere consapevole che, a seguito della scelta effettuata, a far data dal 1° gennaio 2015, fermo restando il periodo di riconoscimento ventennale, la tariffa sarà corrisposta

tenendo conto delle percentuali di rimodulazione previste dal DM 17 ottobre 2014 e riportate nelle Istruzioni operative.

[C]

alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 26 della Legge dichiarando, altresì, di essere consapevole che, a seguito della scelta effettuata, a far data dal 1° gennaio 2015, fermo restando il periodo di riconoscimento ventennale, la tariffa è ridotta di una quota percentuale dell'incentivo riconosciuto alla medesima data, per la durata residua del periodo di incentivazione secondo la seguente quantità:

6 per cento per gli impianti aventi potenza nominale superiore a 200 kW e fino alla potenza nominale di 500 kW (ove per potenza nominale si intende la somma delle potenze delle singole sezioni incentivate);

7 per cento per gli impianti aventi potenza nominale superiore a 500 kW e fino alla potenza nominale di 900 kW (ove per potenza nominale si intende la somma delle potenze delle singole sezioni incentivate);

8 per cento per gli impianti aventi potenza nominale superiore a 900 kW (ove per potenza nominale si intende la somma delle potenze delle singole sezioni incentivate).

[SOLO PER RICHIESTE ANNULLATE E SOSTITUIITE]

La presente richiesta annulla e sostituisce integralmente quella identificata dal codice dichiarazione **XXXXXX** ed è la sola da considerare ai fini della scelta dell'opzione prevista dall'articolo 26, comma 3, della Legge.

Data

Il Soggetto Responsabile

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196/03

Titolare del trattamento dei dati è il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito anche “GSE”), con sede legale in viale M.Ilo Pilsudski, 92 – 00197 Roma, nella persona del legale rappresentante pro tempore, il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della Divisione Operativa del GSE pro tempore.

A tale riguardo si informa che l'acquisizione dei dati richiesti è il presupposto indispensabile per la gestione del rapporto contrattuale di incentivazione mediante Conto Energia.

I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie al suddetto scopo e non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi individuati da espresse disposizioni normative.

Il trattamento dei dati personali è effettuato – nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/03 e successive modificazioni e integrazioni – anche con l'ausilio di strumenti informatici ed è svolto dal personale del GSE e/o da soggetti terzi che abbiano con esso rapporti di servizio.

Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 196/03

Il soggetto interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardino, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. Ha, altresì, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento.

L'interessato ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che lo riguardino, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

I diritti di cui all'articolo 7 possono essere esercitati con richiesta rivolta senza formalità, anche per il tramite di un incaricato, al titolare o al responsabile del trattamento dei dati, domiciliato per la carica presso il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., con sede in viale M.Ilo Pilsudski, 92 – 00197, Roma.

Data

Il Soggetto Responsabile
